

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

Roma, lì 22 settembre 2021

Oggetto: estensione del Green Pass

Con il presente documento lo Studio De Marco, nell'ambito dei propri servizi professionali, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a **garantire la corretta applicazione delle disposizioni del decreto Green Pass bis** che ha previsto **l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening** emanato dal Governo Draghi.

In particolare si affrontano le **disposizioni promulgate con il "Decreto Green Pass-bis" (DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127** – *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*) in materia di sicurezza del lavoro mediante l'estensione della c.d. Green Pass (certificazione verde).

La principale novità introdotta dal **"Decreto Green Pass bis"** è che dal 15 ottobre e **fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, è richiesta la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro nel lavoro pubblico e privato.

* * * * *

La nostra è una **instant brochure** per dare un immediata informativa alla Clientela sulle più rilevanti novità emanate con il **"Decreto Green Pass-bis"** che ha previsto l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (c.d. "Green Pass") al personale delle amministrazioni pubbliche e del settore privato, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e babysitter) e a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo (anche in forza di contratti esterni), la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.


* * * * *

Nella certezza che la pandemia da Covid-19 diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni

* * * * *

La circolare sulle principali novità introdotte dal "Decreto Green Pass bis" fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

Studio De Marco
dott. Ottavio De Marco



dott.ssa Samuela Di Cienzo



GREEN PASS

Presupposti per ricevere il Green Pass

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
- 2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- 3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione.
- 4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall'esecuzione del test.

Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Validità del green pass

La certificazione verde COVID-19, qualora emesso al termine del ciclo di vaccini, ha **validità di 12 mesi**, così come prescritto dall'articolo 9, del decreto Riaperture (decreto legge n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Soggetti esentati dalla presentazione del Green pass

La richiesta dell'obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

In particolare si rappresenta che l'obbligo della **Certificazione verde COVID-19 non si applica** per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ✓ ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ✓ ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ✓ ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
- ✓ alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

OBBLIGHI
DEI
DATORI DI LAVORO
E
DEI LAVORATORI

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

I **datori di lavoro** sono tenuti ad accertare il rispetto delle prescrizioni: entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi e della contestazione delle eventuali violazioni. L'accesso ai locali aziendali è, quindi, subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo (anche per i tirocinanti).

Le **attività di verifica** delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. adottato ex articolo 9, comma 10, D.L. 52/2021.

La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire tramite l'**applicazione VerificaC19**. L'App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno). L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell'articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).

La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell'azienda committente o direttamente dell'impresa appaltatrice.

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una **sanzione amministrativa** da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata. Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I **lavoratori**, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro (anche qualora il green pass sia scaduto), al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la **sanzione pecuniaria** da 600 a 1.500 euro.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali (anche i lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto). La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall'azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.

TEST ANTIGENICI

SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI

Le farmacie sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con il Ministro della salute.

Tra le disposizioni inserite nel Decreto appena pubblicato c'è l'applicazione del **prezzo calmierato** per i tamponi rapidi, 15 euro invece che 22, fino al 31 dicembre 2021 (per i ragazzi dai 12 ai 18 anni il costo è di 8 euro)

L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il SSN e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi. Per quanti sono stati esentati dalla vaccinazione i tamponi saranno gratuiti.



**SETTORI
E
ATTIVITÀ
OVE È PREVISTO
L'OBBLIGO DI
VACCINAZIONE
DEI LAVORATORI**

SETTORI E ATTIVITÀ OVE È PREVISTO L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE DEI LAVORATORI

L'obbligo vaccinale è richiesto per gli esercenti le **professioni sanitarie** e gli **operatori di interesse sanitario** che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Dal 10 ottobre, e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale sarà esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture suindicate.

Sanzioni per i lavoratori che appartengono ai settori ove è previsto l'obbligo vaccinale

La procedura è la seguente:

- 1) Il lavoratore deve comprovare all'ASL l'effettuazione della vaccinazione.
- 2) Qualora non sia vaccinato, l'ASL inviterà il lavoratore alla somministrazione del vaccino, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.
- 3) Decorso i termini, l'ASL accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
- 4) Il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione, sospenderà le prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e farà svolgere, ove possibile, mansioni (anche inferiori) diverse da quelle che prevedono il contatto con il pubblico. Il trattamento retributivo si adeguerà alle nuove mansioni esercitate.
- 5) Qualora non fosse possibile l'assegnazione a mansioni diverse, il lavoratore verrà sospeso dall'attività lavorativa e dalla relativa retribuzione. La sospensione durerà fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.

MAGISTRATI ED AVVOCATI

È stato, inoltre, stabilito che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19.

Restano esclusi dall'obbligo, invece, gli avvocati e gli altri difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni e della giustizia. Allo stesso modo restano esclusi i testimoni e le parti del processo qualora debbano accedere in Tribunale.

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/




www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

Studio De Marco © 2021 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

